

Abbattimento di fauna selvatica da allevamento nell'ambito delle aree di addestramento cani

A cura dell'Avv. Valentina Stefutti

Con nota prot. 2417 del 16 dicembre 2008 la Procura della Repubblica di Firenze ha offerto importanti chiarimenti in merito alla *vexata quaestio* dell'abbattimento di fauna selvatica di allevamento in periodo di chiusura generale della caccia.

La norma di riferimento, come noto, è da rinvenire nell'art.10 comma 8 lett.e) della legge quadro 11 febbraio 1992 n.157, nonché nelle norme regionali di riferimento di volta in volta applicabili.

In particolare, la norma di riferimento della legge quadro dispone che i piani faunistico-venatori prevedano *“le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati”*.

Tanto premesso, nel caso scrutinato dal Procuratore della Repubblica di Firenze, veniva evidentemente in essere anche la normativa di recepimento toscana della legge quadro, da rinvenirsi nell'art.24 comma 7 della LR 12 gennaio 1994 n.3, che, a differenza di quanto non accada per la norma statale interposta, non prescrive espressamente che i PFV debbano indicare i periodi di svolgimento dell'addestramento cani e delle altre attività.

Ad ogni buon conto, questa omissione, da parte del legislatore regionale, secondo la tesi articolata dalla Procura cui si ritiene dover accedere integralmente, non sarebbe idonea a ritenere che simili attività possano ritenersi assentite per l'intero anno.

Sul punto, non va dimenticato come sia la giurisprudenza amministrativa che, addirittura, quella di legittimità hanno riferito, sin dall'inizio degli Anni Novanta, (cfr. ad es. Corte Cost. 350/91) come da un lato *“nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che ‘addestramento dei cani’, in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia caccia”*, dall'altro come non solo i divieti di caccia dovessero ritenersi inderogabili, ma che laddove esistano, di una specie animale, popolazioni viventi anche temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio italiano, l'intera specie debba necessariamente essere tutelata dalla legge, anche per quanto concerne gli esemplari che si siano riprodotti in cattività o mediante allevamento (cfr. ex multis Corte Cost. 578/90, citata nella nota del Procuratore). Del resto, il disposto di cui all'art.12 comma 2 della legge quadro è chiaro e non si presta, per gli effetti, a difformi interpretazioni.

Il coacervo di disposizioni che precedono consente di approdare alla conclusione che specie nel caso in cui l'attività di addestramento cani comporti l'abbattimento di fauna selvatica, tale attività debba necessariamente sottostare ai limiti temporali stabiliti dalla legge quadro, secondo il disposto dell'art.18 della legge quadro. Una norma che, come giustamente sottolineato dalla Procura di Firenze, non fa alcuna distinzione tra fauna selvatica naturale e fauna da allevamento.

Come chiarito in numerosissime occasioni, anche in questo caso sia dalla giurisprudenza amministrativa che da quella di legittimità, laddove la fauna selvatica venga liberata, questa, a contatto con l'ambiente naturale, è destinata ad inselvaticarsi, assumendo, secondo la comune definizione giurisprudenziale, l'abitudine a vivere in uno stato di libertà naturale. Con la conseguenza, sia sul piano logico che su quello strettamente normativo, che anche la fauna da allevamento non possa non annoverarsi tra la fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato. La cui apprensione può avvenire solo in certi periodi e solo laddove sussistano i presupposti di legge.

Non solo. Partendo dall'incontestabile presupposto che la condotta sanzionata dall'art.30 comma 1 lett.a) della legge quadro, applicabile nel caso in cui si eserciti, fuori dai periodi di caccia, attività di addestramento cani che comporti l'abbattimento di fauna selvatica, integri reato di pericolo presunto, la Procura, correttamente, ha osservato come non debba ritenersi inopinata la possibilità che il cacciatore possa in concreto confondere la fauna selvatica con quella di allevamento, in un contesto in cui oltretutto l'esercizio venatorio, per quanto selettivo, costituisce un evidente disturbo alla fauna, in periodi che, al contrario, dovrebbero essere destinati, per inderogabili e primarie (!) esigenze di protezione, al riposo e al ripopolamento.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 28 dicembre 2008